

Riunione del 16.2.2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Thomas Martone

CAF/21 – Appello della società A.S. Pallavolo Norma avverso la decisione del G.U.P. Latina C.U. n. 18 affissa l'11 gennaio 2006 che deliberava la ripetizione dell'incontro di Campionato U18/M tra A.S. Pallavolo Norma e Polisportiva Terracina del 15.12.2005

LA CAF letti gli atti, esaminati i documenti;
udito il sodalizio appellante in sede di discussione;

OSSERVA

Con il provvedimento all'epigrafe, il G.U.P. Latina così deliberava: *"Gara n.°267 A.S. Pall. Norma - Pol. Terracina del 15/12/05 - Visto il referto di gara da cui si evince che la squadra Pol. Terracina non si è presentata sul terreno di gioco; visto che quest'ultima si è recata sul campo di gara in orario per la disputa della partita come da calendario in possesso della società, trovando chiusa la palestra, si delibera la ripetizione dell'incontro rinviando alla C.P.O.G. per quanto di sua competenza"*.

Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Pallavolo Norma, deducendo quanto segue: *"Le motivazioni che hanno indotto il giudice FIPAV di Latina a deliberare la ripetizione della gara non corrispondono alla verità dei fatti.*

La Pol. Terracina non si è presentata nella palestra "CORRADINI" via Amareno di Latina per disputare la gara n° 267 del 15-12-05 alle ore 17.00 come previsto dal calendario gare emanato dalla FIPAV di Latina, dove invece la A.S. Pallavolo Norma e l'arbitro erano regolarmente e per tempo presenti, ma si è recata per quanto ci è pervenuto telefonicamente alle ore 18.30 dall'allenatore della Pol. Terracina, alla palestra di via Passo San Giovanni Norma.

È da precisare che prima dell'inizio del campionato, come previsto dalle vigenti normative ho comunicato il cambiamento di campo ed effettuata relativa omologazione campo, come risulta evidente nel calendario, ritirato dal mio dirigente incaricato presso la Fipav di Latina.

E' da ipotizzare che la Pol. Terracina non si è preoccupata di verificare l'esatto indirizzo del campo di gioco della A.S. Pallavolo Norma non avendo ritirato per tempo il calendario aggiornato delle gare.

Evidenzio che tutte le altre gare del campionato Under 18 Maschile girone A di Latina che la A.S. Pallavolo Norma ha svolto in casa, si sono disputate regolarmente, segno evidente che le altre squadre erano in possesso della giusta documentazione.

Chiedo pertanto che venga invalidata la delibera della F.I.P.A.V. di Latina che impone la ripetizione della gara di cui sopra e che venga quindi omologata la gara come persa dalla Pol. Terracina e vinta dalla A.S. Pallavolo Norma".

Inoltrata richiesta di trasmissione degli atti al Comitato Provinciale, questa Commissione, tra gli altri, riceveva un attestato del seguente testuale tenore:

“DICHIARAZIONE

lo sottoscritto Enio Saccucci, presidente della COGP FIPAV di Latina, da informazioni richiestemi dal Giudice Unico Sig.ra Maria Antonietta Tito inerenti la gara di U 18/M Pallavolo Norma - Pol. Pallavolo Terracina del 15/12/2005,

DICHIARO

Che, come dalle indizioni del Campionato relativo. le iscrizioni terminavano il 4 ottobre, per cui, successivamente a tale data, sono stati elaborati i calendari di gioco con i campi di gara secondo la domanda di iscrizione pervenuta da parte della AS Pallavolo Norma (vedi allegato).

Successivamente alla stesura, la Pall. Norma comunicava che non era più disponibile il campo di gara iniziale, per cui questa Commissione ha rielaborato un nuovo calendario con orario e campo diversi.

Poiché il primo calendario era stato ritirato da alcune società presso la sede del Comitato Provinciale, tra cui la Pol. Pall. Terracina, nella confusione creata per l'inizio di tutti i campionati provinciali, è stata omessa la riconsegna del nuovo con le variazioni apportate e non è stata data alcuna comunicazione dell'avvenuto cambio di campo.

Latina, 11/01/2006

In fede

F.to Enio Saccucci”.

L'attestazione che precede - atto ufficiale - consente di concludere che la responsabilità della mancata presentazione in campo della squadra ospitata non è in alcun modo addebitabile alla Pol. Terracina (la quale, una volta in possesso del primo calendario, non aveva alcun onere di effettuare ulteriori controlli e/o verifiche) quanto invece alla condotta gravemente negligente del C.P. Latina che, per sua stessa ammissione, ometteva *tout court* di pubblicizzare le variazioni di programma successivamente apportate (mediante redazione e affissione di idoneo C. U.) e finanche di darne comunicazione per le vie brevi ai sodalizi interessati.

Ne deriva - forzatamente - il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della decisione impugnata.

La peculiarità del fatto giustifica la restituzione per intero della tassa versata dal sodalizio appellante.

P.Q.M.

Respinge l'appello e dispone restituirsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.02.2006